Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

IL CAPO DELLA POLIZIA DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

VISTA la legge 1 aprile 1981, n. 121, recante Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

VISTO il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come successivamente modificato e integrato dall'art. 4 del decreto legge 8 aprile 2008, n.59, convertito nella legge 6 giugno 2008 n. 101;

VISTO il codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

VISTO il Regolamento di esecuzione al Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, come successivamente modificato e integrato dal D.P.R. 4 agosto 2008, n. 153;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.753, recante "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto";

VISTO il Regolamento (CE) N. 725/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali;

VISTO il Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 203 recante "Attuazione della direttiva 2005/65/CE relativa al miglioramento della sicurezza nei porti";

VISTO il Decreto- legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, e successive modifiche, recante "Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Misure urgenti antipirateria";

VISTO il Decreto del Ministro dell'interno 30 marzo 1920, regolamento recante "Strutture e attività della Polizia Ferroviaria";

VISTO il Decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro dell'interno 29 gennaio 1999, n.85, regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 5 del D.L. 18 gennaio 1992, n. 9(2), convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 1992, n. 217, in materia di affidamento in concessione dei servizi di sicurezza;

VISTO il Decreto del Ministro dell'interno 15 settembre 2009, n. 154, regolamento recante "Disposizioni per l'affidamento dei servizi di sicurezza sussidiaria nell'ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, delle stazioni delle ferrovie metropolitane e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, nonché nell'ambito delle linee di trasporto urbano, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà, adottato ai sensi

Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

dell'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155";

VISTO il Decreto del Ministro dell'interno 1 dicembre 2010, n.269, regolamento recante "Disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi di cui agli articoli 256-bis e 257-bis del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché dei requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi organizzativi nell'ambito degli stessi istituti";

VISTO il Programma Nazionale di Sicurezza Marittima (PNSM), approvato con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 83/T del 20.6.2007;

CONSIDERATO che l'art. 6, comma 2, del richiamato Decreto del Ministro dell'interno 15 settembre 2009, n. 154 demanda al Dipartimento della Pubblica Sicurezza la definizione dei programmi di addestramento del personale che svolge compiti di sicurezza sussidiaria,differenziati a seconda delle mansioni alle quali il personale sarà adibito;

TENUTO CONTO delle disposizioni impartite con le circolari n.557/PAS/U/017342/10089DGGV(4)1, del 19.10.2013, e n.557/PAS/U/017649/10089DGGV(4)1, del 25.10.2013;

VISTO il parere favorevole del Ministero della Difesa – Marina militare, espresso con nota n.4556 del 27.1.2015;

VISTO il parere favorevole del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, espresso con nota n.0002817, del 23.1.2015;

ADOTTA IL SEGUENTE

Disciplinare per la formazione delle guardie giurate addette ai servizi di sicurezza sussidiaria:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente disciplinare ha lo scopo di:

a) definire le modalità per l'accertamento dei requisiti professionali, la formazione, la certificazione e l'aggiornamento del personale addetto alle attività di sicurezza sussidiaria di cui al decreto del Ministro dell'interno 15 settembre 2009, n. 154;

b) definire le modalità di svolgimento delle prove per il conseguimento delle certificazioni;

c) regolare l'attività ispettiva del Nucleo di cui all'art. 7 del decreto del Ministro dell'interno 15 settembre 2009, n. 154.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente disciplinare si intende per:

"*D.M. 154/2009*": il decreto del Ministro dell'interno 15 settembre 2009, n.154;

Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

"*Ispettore*": la persona che esercita le funzioni di vigilanza e di controllo sui servizi previsti dal presente disciplinare, sugli addetti, sui macchinari e sulle misure adottate;
"*Attività di controllo della conformità*": qualsiasi procedimento o processo utilizzato per valutare l'attuazione dei servizi di sicurezza sussidiaria nell'ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, delle stazioni delle ferrovie metropolitane nonché del trasporto urbano e dei relativi mezzi di trasporto e depositi;
"Certificazione": l'attestazione, rilasciata a seguito dell'esame previsto dall'art. 6 del decreto del Ministro dell'interno 15 settembre 2009, n.154, che certifica la competenza a svolgere l'attività di direttore tecnico e/o di guardia giurata addetta ai servizi di sicurezza sussidiaria;
"*Direttore Tecnico*": il soggetto certificato che svolge compiti di responsabilità e coordinamento dei servizi di sicurezza sussidiaria;
"*Addetto ai servizi di sicurezza sussidiaria*": la persona, con qualifica di guardia giurata, certificata a svolgere i servizi previsti dal decreto del Ministro dell'interno 15 settembre 2009, n.154;
"*PNSM*": il Programma Nazionale di Sicurezza Marittima (PNSM), approvato con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 83/T del 20 giugno 2007.

Art.3
Formazione degli addetti ai servizi di sicurezza sussidiaria

1. La formazione per il conseguimento della certificazione e per il mantenimento della stessa, deve essere erogata con le modalità e secondo i programmi indicati nell' "Allegato Tecnico" del presente disciplinare.
2. L'accertamento dei requisiti addestrativi degli addetti ai controlli di sicurezza è effettuato, previa richiesta da parte dei soggetti che impiegano i medesimi, dalla Commissione di cui all'art. 6, comma 4, del D.M. 154/2009, nominata dal Prefetto della provincia ove ha sede l'istituto di vigilanza ovvero è ubicata la struttura presso la quale si svolgono i servizi.
3. All'istanza volta ad ottenere la certificazione deve essere allegata:
   - attestazione dalla quale risulti che i soggetti interessati hanno partecipato a corsi di formazione secondo i programmi e con le modalità di svolgimento previste dall' "Allegato Tecnico";
   - dichiarazione attestante il superamento delle prove preliminari e test attitudinali di cui al punto 1.3 dell'Allegato A del D.M. 154/2009, con indicazione della metodologia utilizzata per l'accertamento.

Laddove l'istanza volta ad ottenere la certificazione sia presentata ai sensi dell'art. 133 T.U.L.P.S., dovrà essere prodotta anche una dichiarazione d'impegno ad assumere il personale che abbia ottenuto la stessa.
4. Le prove d'esame consistono:
   a. in un colloquio sulle materie del programma di formazione, finalizzato a valutare il grado di apprendimento delle stesse nonché la conoscenza della lingua straniera, di preferenza l'inglese, che dovrà essere di livello tale da consentire una corretta conversazione;

b. in una prova pratica finalizzata all'accertamento del corretto utilizzo delle apparecchiature e delle tecniche di sicurezza. Tale prova consisterà, per i metal detector, nella verifica di almeno 5 passaggi di diverse tipologie: persona priva di oggetti rilevabili; persona recante oggetti metallici;persona recante oggetti proibiti occultati in diverse posizioni. Per le apparecchiature radiogene e per i rilevatori di tracce di esplosivi, fissi e portatili, la prova pratica consisterà nella verifica, anche con ricerca manuale e rilevamento di tracce di esplosivo, di 12 bagagli, opportunamente predisposti, di cui almeno 5 recanti: simulacri di ordigni esplosivi (IED), armi e/o oggetti pericolosi, posizionati in diverse parti del bagaglio (es. sottofondi, maniglie, ecc.). La percentuale d'errore ammessa è pari al 20%. Tale prova è obbligatoria per il solo personale che opera in ambiti ove è previsto l'utilizzo di tali apparecchiature.

5. Il candidato che non superi una delle prove d'esame, potrà ripeterla previa presentazione di nuova istanza alla medesima Prefettura, allegando l'attestazione dell'avvenuta attività formativa integrativa, come disciplinata nell' "Allegato Tecnico". Ove la prova non dovesse essere superata, la stessa potrà essere nuovamente sostenuta previa ripetizione dell'intero corso di formazione.

Art. 4

Formazione del direttore tecnico

1. La formazione di sicurezza per il conseguimento della certificazione e per il mantenimento delle capacità acquisite, deve essere erogata con le modalità e secondo i programmi indicati nell' "Allegato Tecnico".

2. L'accertamento dei requisiti formativi del direttore tecnico è effettuato, previa richiesta da parte del soggetto che intende avvalersi dello stesso, dalla Commissione di cui all'art. 6, comma 4, del D.M. 154/2009, con le modalità previste dallo stesso articolo.

3. La prova d'esame consiste in un colloquio sulle materie del programma di formazione, finalizzato a valutare il grado di apprendimento ed il grado di coinvolgimento raggiunto nella conoscenza delle problematiche di security, nonché sulla conoscenza della lingua straniera che dovrà essere di livello tale da consentire una corretta interazione con i passeggeri. Il candidato che non superi il colloquio, potrà ripeterlo previa presentazione di nuova istanza alla medesima Prefettura, allegando l'attestazione dell'avvenuta attività formativa integrativa, come disciplinata nell' "Allegato Tecnico". Ove la prova non dovesse essere superata, la stessa potrà essere nuovamente sostenuta previa ripetizione dell'intero corso di formazione.

Art. 5

Certificato di addetto ai servizi di sicurezza sussidiaria e direttore tecnico

1. Ai candidati che abbiano superato l'esame viene rilasciato il "Certificato di addetto ai servizi di sicurezza sussidiaria", recante l'indicazione dello specifico ambito di attività (portuale e/o ferroviaria e/o trasporto pubblico), che certifica l'idoneità allo svolgimento delle mansioni a cui l'interessato dovrà essere adibito, nonché l'idoneità all'utilizzo delle apparecchiature per le quali è stato abilitato, ove prevista. Ai candidati che intendono svolgere i servizi antipirateria di cui al D.L.

12 luglio 2011, n.107, viene rilasciata la certificazione relativa ai servizi di sicurezza sussidiaria in ambito portuale, propedeutica alla partecipazione al Corso di cui all'art.3, co.2, lett.c) del D.M. 28 dicembre 2012, n.266.

2. La certificazione è permanente e valida su tutto il territorio nazionale, a condizione che il titolare svolga con frequenza biennale un corso di aggiornamento.

Art. 6

Sospensione e revoca della certificazione

1. La certificazione può essere sospesa:
   - a seguito di lievi irregolarità, verificate dal Nucleo di cui all'art. 7 del D.M. 154/2009 o accertate dalle competenti Autorità di pubblica sicurezza,che necessitano di supplementi formativi, per il tempo necessario all'adeguamento;
   - temporanea perdita da parte dei titolari dei requisiti fisici di cui all'Allegato A, punto 1.1.1, del D.M. 154/2009, ovvero della sospensione del decreto di nomina a guardia giurata. In tali casi il certificato è sospeso per un tempo non superiore ai sei mesi trascorsi i quali, qualora non venga prodotta la certificazione medica o prefettizia attestante il recupero dei prescritti requisiti, il certificato è revocato.
2. La certificazione è revocata:
   - per gravi negligenze e/o irregolarità nello svolgimento delle mansioni assegnate, verificate dal Nucleo di cui all'art.7 del D.M. 154/2009 o accertate dalle competenti Autorità di pubblica sicurezza;
   - in caso di perdita, con carattere permanente, dei requisiti prescritti per lo svolgimento delle mansioni.

Art. 7

Aggiornamento periodico

Gli addetti ai servizi di sicurezza sussidiaria nonché i direttori tecnici devono sostenere, con cadenza biennale, un corso di aggiornamento secondo le modalità previste dall' "Allegato Tecnico". Ulteriori corsi dovranno essere tempestivamente organizzati in caso di sostituzione delle apparecchiature utilizzate per i controlli di sicurezza, ovvero in presenza di modifiche normative di particolare rilievo che dovessero intervenire in materia di procedure di controllo.

Art. 8

Nucleo di Vigilanza e Controllo

1. I componenti del Nucleo di Vigilanza e Controllo, previsto dall'art. 7 del D.M. 154/2009, sono nominati con decreto del Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, su designazione dei responsabili dell'Ufficio per l'Amministrazione Generale, della Direzione Centrale per l'Immigrazione e la Polizia delle Frontiere, della Direzione Centrale Anticrimine e della Direzione Centrale Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato.

3. Con il medesimo decreto sono nominati due Coordinatori nazionali, individuati nell'ambito della Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere e nell'ambito della Direzione Centrale Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato, per la pianificazione dell'attività ispettiva, il coordinamento delle attività di segreteria ed amministrative di gestione delle ispezioni.
4. Per la programmazione delle ispezioni in ambito portuale, sarà coinvolto un rappresentante del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, per consentire la necessaria sinergia tra l'attività ispettiva del Nucleo e quella disposta dal citato Comando Generale, nonché la partecipazione di un proprio rappresentante all'attività ispettiva del Nucleo.
5. I Coordinatori nazionali, a seguito delle verifiche, inviano i rapporti delle ispezioni alla Direzione Centrale interessata per materia ed alle Autorità provinciali di pubblica sicurezza competenti, per le iniziative del caso.

Art. 9

Disposizioni transitorie

1. Nelle more dell'emanazione del provvedimento di cui al comma 2 dell'art.138 T.U.L.P.S., le strutture formative per gli addetti ai servizi di sicurezza sussidiaria dovranno dimostrare di avvalersi di formatori esperti, in possesso dei seguenti requisiti:

per le apparecchiature tecniche

- il possesso di un'abilitazione all'utilizzo delle apparecchiature di cui all'Allegato C del D.M. 29 gennaio 1999, n.85;
- una pregressa esperienza, di almeno 4 anni, in attività che prevedano l'utilizzo delle apparecchiature di cui all'Allegato C del D.M. 29 gennaio 1999, n.85;
- attività di docenza, non inferiore a duecento (200) ore, in materia di uso delle apparecchiature di cui all'Allegato C del D.M. 29 gennaio 1999, n. 85;

per la formazione teorica in ambito portuale

- il conseguimento della qualifica di istruttore certificato ai sensi del punto 5.1 della Scheda 6 del PNSM.

2. Le strutture formative per gli addetti ai servizi di sicurezza sussidiaria devono trasmettere la documentazione attestante i requisiti dei propri formatori nonché i programmi da questi utilizzati, ai Coordinatori nazionali di cui al comma 3 dell'art.8 - rispettivamente alla Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere, per le guardie particolari giurate che opereranno nei porti ed alla Direzione Centrale Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato, per le guardie particolari giurate che opereranno in ambito ferroviario e dei trasporti in concessione - ai fini dell'approvazione. I programmi s'intendono approvati decorsi 30 giorni dalla notifica, termine entro il quale il Dipartimento della Pubblica Sicurezza può formulare rilievi o richiedere chiarimenti o integrazioni. Sono esentanti dall'obbligo di trasmissione dei programmi i Centri di Formazione Istituzionali di cui alla scheda 6 del PNSM.
3. Le guardie particolari giurate ovvero gli altri soggetti che, all'entrata in vigore del presente disciplinare, già svolgono mansioni di addetto alla sicurezza, con attività anche comprensive

Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

dell'utilizzo di apparecchiature di cui all'Allegato C del D.M. 29 gennaio 1999, n.85, sono ammesse direttamente all'esame di certificazione, previa produzione all'atto dell'istanza:

- relativamente all'attività nell'ambito dei porti, attestato di formazione secondo quanto previsto al punto 3.2.3 della Scheda 6 del PNSM e dichiarazione sullo stato di servizio, rilasciata dal Port Facility Security Officer (PFSO), dalla quale si evinca una attività professionale continuativa svolta nell'ultimo semestre anteriore alla data dell'istanza;
- relativamente all'attività nell'ambito delle stazioni ferroviarie e dei trasporti in concessione, attestazione, rilasciata dal concessionario dei servizi, dell'effettivo pregresso svolgimento dell'attività negli ambiti di competenza.

Roma, 24 FEB. 2015

Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Alessandro Pansa

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Allegato Tecnico al "Disciplinare per la formazione delle guardie giurate addette ai servizi di sicurezza sussidiaria".

Programmi di addestramento del personale addetto ai servizi di sicurezza sussidiaria ex art. 6, comma 2, del D.M. 19 settembre 2009, n. 154, e art. 3 del D.M. 28 dicembre 2012, n.266.

I programmi, opportunamente differenziati in ragione dell'impiego nella sicurezza portuale e marittima o nella sicurezza dei trasporti ferroviari o terrestri, si rivolgono al personale con mansioni di direttore tecnico e al personale addetto ai servizi di controllo e di sicurezza.

1. MATERIE COMUNI

- *La polizia di prevenzione e la polizia giudiziaria.*
- *Ordinamento della sicurezza privata: Principi del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza e del relativo Regolamento d'esecuzione: la disciplina degli istituti di vigilanza privata e le guardie giurate (con particolare riferimento al Titolo IV del R.D. 18.6.1931, n.773 e succ. modificazioni, R.D. 6.5.1940, n.635 e succ. modificazioni, D.M. 1.12.2010, n.269).*
- *Regolamento approvato con Decreto Ministeriale 29 settembre 2009, n. 154.*
- *Elementi di diritto e procedura penale:*
  a. *responsabilità e tutele delle guardie particolari giurate addette ai controlli di sicurezza;*
  b. *funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria.*
  c. *perquisizione personale.* differenze tecnico/giuridiche tra un controllo manuale (*handsearch*) effettuato sulla persona ed una perquisizione quale atto di polizia giudiziaria;
  d. *attribuzioni e responsabilità dell'incaricato di pubblico servizio.*
- *Cenni di legislazione sugli stranieri (non richiesto per gli addetti alla sola tutela dei beni ex comma 1 dell'art. 2 del D.M. 154/2009).*
- *Legislazione e disciplina delle armi e degli esplosivi (legge 18.4.1975, n.110, legge 23.12.1974, n.694 e legge 21.2.1990, n.36).*
- *Procedure per minaccia e allarme: gestione delle situazioni a rischio (non richiesto per gli addetti alla sola tutela dei beni ex comma 1 dell'art. 2 del D.M. 154/2009).*
- *Elementi di psicologia della folla, tecniche di osservazione e gestione dei conflitti (non richiesto per gli addetti certificati per le attività elencate al comma 1 dell'art. 2 del D.M. 154/2009).*
- *Deontologia professionale.*

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

2. SICUREZZA PORTUALE E SERVIZI ANTIPIRATERIA A BORDO DEL NAVIGLIO MERCANTILE BATTENTE BANDIERA ITALIANA

2.1 Programma comune di formazione del direttore tecnico e degli addetti ai servizi di sicurezza sussidiaria in ambito portuale e marittima

- Cenni sulla normativa internazionale:
  - *Codice Internazionale per la sicurezza delle navi e per gli impianti portuali (ISPS Code);*
  - *Regolamento CE del Parlamento Europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, n. 725 relativo al "miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali".*
- Normativa nazionale:
  - *Principi del Codice della Navigazione (R.D. 30 marzo 1942, n. 327) e del relativo Regolamento per l'esecuzione (DPR 15 febbraio 1952, n. 328);*
  - *Programma nazionale di sicurezza marittima e dei porti (PNSM) ed altri riferimenti normativi in esso richiamati approvato con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 83/T del 20.6.2007;*
  - *Decreto Legislativo 6 novembre 2007 n. 203 recante " Attuazione della direttiva 2005/65/CE relativa al miglioramento della sicurezza nei porti";*
  - *Legge 28 gennaio 1994, n. 84 recante "Riordino della legislazione portuale".*
- Cenni sulle Organizzazioni internazionali(non richiesto per gli addetti alla sola tutela dei beni ex comma 1 dell'art. 2 del D.M. 154/2009*):*
  - *Organizzazione Internazionale Marittima (IMO);*
  - *Comitato della Commissione Europea Marsec (MARitimeSECurity).*
- Ruolo e compiti degli organi nazionali in materia di sicurezza marittima e dei Porti:
  - *Comitato interministeriale per la sicurezza dei trasporti marittimi e dei Porti (CISM);*
  - *Capitanerie di Porto – Guardia Costiera;*
  - *Comitati di Sicurezza Portuale (CSP) previsti dal PNSM;*
  - *Polizia di Frontiera;*
  - *Conferenza di servizi per la sicurezza portuale, prevista dall'art. 5 del d.lgs. N. 203/2007.*
- Obiettivi e organizzazione della sicurezza nazionale e dei porti e rapporti con le amministrazioni interessate.
- Diverse modalità di comportamento nei confronti delle varie tipologie di passeggeri sottoposti a controllo*(non richiesto per gli addetti alla sola tutela dei beni ex comma 1 dell'art. 2 del D.M. 154/2009).*
- Sistemi di accesso e circolazione nel sedime portuale.
- Sistemi di comunicazione.

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

2.2 Programma di formazione del Direttore Tecnico

La formazione del direttore tecnico, oltre alla conoscenza delle materie indicate nei programmi comuni, deve contemplare i seguenti argomenti:

- conoscenza approfondita delle schede del Programma Nazionale di Sicurezza marittima e dei porti;
- funzioni e competenze del Comandante del Porto;
- funzioni e competenze delle Autorità portuali;
- ruolo e compiti delle guardie particolari giurate e degli altri addetti alla sicurezza;
- normativa sul trasporto e sul porto delle armi a bordo delle navi;
- procedure di ispezione e vigilanza delle navi (trattasi di attività espletabile su richiesta);
- modalità di funzionamento delle diverse tipologie di apparecchiature impiegate nei controlli di sicurezza;
- gestione delle informazioni nei casi di allarme e di emergenza;
- casistica degli atti di criminalità marittima: pirateria, sabotaggi, attacchi ed ogni altro atto illecito contro il trasporto marittimo ed i porti;
- procedure portuali per la gestione dei casi di allarme di bomba a bordo di navi, nell'impianto portuale e nel sedime portuale, nonché ogni altra procedura e piani di emergenza;
- sorveglianza e tecniche di controllo delle navi e degli altri obiettivi sensibili;
- tecniche comportamentali nei confronti di passeggeri sottoposti a controlli di sicurezza;
- tecniche di controllo manuale dei bagagli a mano e da stiva, delle provviste di bordo, delle merci e della posta;
- tecniche di controllo delle apparecchiature elettriche, elettroniche e funzionanti a pile.

2.3 Programma di formazione degli addetti

La formazione di tale personale, oltre alla conoscenza delle materie indicate nei programmi comuni, deve contemplare i seguenti argomenti:

- conoscenza approfondita delle schede del Programma Nazionale di Sicurezza marittima e dei porti e delle procedure portuali;
- conoscenza teorica del funzionamento, nonché conoscenza pratica delle apparecchiature di controllo a cui sono adibiti: metal detector (ad arco e manuali), apparecchiature RX , EDS, PEDS e EDDS, rilevatori di tracce di esplosivi e camere di simulazione;
- conoscenza ed impiego dello strumento dei test standard per verificare il funzionamento delle apparecchiature di controllo;
- conoscenza delle tecniche di lettura dell'immagine sugli schermi, relative alle armi, agli esplosivi ed altri articoli pericolosi, in base alla forma, colore, posizione, ecc.;
- tecniche di individuazione di oggetti sospetti e di merci pericolose;
- tecniche di individuazione degli ordigni esplosivi e degli ordigni incendiari;

- tecniche ricorrenti di occultamento delle armi e dei congegni esplosivi all'interno dei bagagli e sulle persone e all'interno delle spedizioni postali, dei colli di provviste di bordo e delle spedizioni di merci;
- parametri decisionali, procedure operative e azioni da intraprendere in caso di sospetti di occultamento o di rilevazione di oggetti sospetti, proibiti o pericolosi addosso alle persone ovvero nei bagagli o all'interno delle spedizioni postali, dei colli di provviste di bordo e delle spedizioni di merci;
- compilazione dei rapporti in caso di rinvenimento di oggetti sospetti, proibiti o pericolosi;
- tecniche di controllo delle apparecchiature elettriche, elettroniche e funzionanti a pile;
- circostanze per le quali un bagaglio, un pacco merce o una confezione alimentare devono essere sottoposti a ispezione manuale;
- identificazione di segni rilevatori che un bagaglio o i colli o una spedizione o una confezione alimentare siano stati manipolati per l'occultamento di articoli pericolosi o proibiti;
- definizione di articolo proibito;
- identificazione dei vari tipi di armi da fuoco e delle sue componenti;
- identificazione di vari tipi di munizioni;
- identificazione delle caratteristiche dei vari tipi di esplosivi, di materiale incendiario e di detonatori;
- identificazione di vari tipi di merci pericolose e di quelle spedite in colli postali;
- tecniche per il controllo manuale dei bagagli;
- differenze tecnico/giuridiche tra controllo manuale (*handsearch*) effettuato sulla persona e perquisizione di polizia giudiziaria*(non richiesto per gli addetti alla sola tutela dei beni ex comma 1 dell'art. 2 del D.M. 154/2009).*

2.3.1 Programma di formazione degli addetti ai servizi antipirateria a bordo del naviglio mercantile battente bandiera italiana, previsto dall'articolo 3, comma 2, lett. c, del D.M. 28 dicembre 2012, n.266.

La formazione di tale personale, oltre alla conoscenza delle materie indicate nei programmi comuni, deve contemplare i seguenti argomenti:

2.3.1.1 1ª Fase (curata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Comando Generale della Capitanerie di Porto Guardia Costiera)

a. Aspetti generali/introduttivi

- Cenni al regime internazionale della navigazione, la nazionalità delle navi, i criteri di collegamento al potere esclusivo dello Stato di bandiera, il principio della legittima difesa in alto mare.
- Cenni al regime giuridico delle navi nazionali in alto mare, il Codice della Navigazione con specifici riferimenti ai rapporti di gerarchia a bordo ed alle disposizioni penali e disciplinari; definizione delle funzioni e delle responsabilità

delle Guardie Giurate durante le operazioni di contrasto agli attacchi di pirateria. I poteri del comandante della nave.

- Analisi delle diverse tipologie di nave e definizione dell'indice di vulnerabilità. Terminologia tecnica. I carichi trasportati via mare quali condizioni di influenza delle azioni di difesa della nave. Le operazioni commerciali della nave.
- Le regole di Maritime Safety nazionali ed internazionali riferite alla nave: D.P.R. 435/1991, Convenzione Solas, Convenzione di Amburgo, Convenzione di Montego Bay, Convenzione sul Bordo Libero, Colreg, Port State Control con riferimento ai casi di fermo nave.
- Le regole di Maritime Security nazionali ed internazionali ed interazione tra Safety e Security.
- Cenni sulla disciplina internazionale dei trasferimenti di armi, sulla regolamentazione europea e dell'ordinamento italiano, Decreto Dirigenziale 349/2013.
- Circolari IMO/MSC riferite all'impiego delle Guardie Giurate a bordo delle navi mercantili, risoluzioni Marsec, ISO PAS 28007 analisi delle Best Management Practices (Circolare IMO 1339 rev. 1 BM4) riferite alle diverse caratteristiche tecniche e costruttive della nave.
- Requisiti e responsabilità degli istituti di vigilanza che forniscono i servizi di protezione a bordo delle navi.
- Normativa in materia di Spazi marittimi e atti illeciti: Convenzione UNCLOS - Definizioni e determinazioni degli spazi marittimi, poteri degli Stati costieri, gli atti illeciti. Convenzione SUA e relativo protocollo in materia di soppressione atti illeciti.

b. **Conoscenza approfondita dell'ambiente nave e dell'organizzazione di bordo**

- Analisi degli ambienti nave e cenni sulla compartimentazione, sulla stabilità, sulla costruzione, sulle protezioni antincendio attiva e passiva, sui mezzi di salvataggio, sul sistema di rapportazione navale, regole per l'ingresso negli spazi chiusi, radio comunicazione; analisi degli elementi costruttivi influenti nell'attuazione delle azioni di difesa attiva e passiva contro attacchi di pirateria.

- organizzazione della Safety di bordo: Servizi di bordo. Ruolo di appello. Le emergenze a bordo. Segnali per l'emergenza. Allarmi dei principali sistemi ed impianti di sicurezza della nave (CO2 etc.), sistema manageriale di sicurezza (SMC).

- Organizzazione della Security di bordo: elaborazione e valutazione delle vulnerabilità del sistema nave, piano di security della nave. Ship Security Officer – compiti e responsabilità. Company Security Officer – compiti e responsabilità, Duly Authorized Officer, Monitoraggio e/o controllo delle aree. Interdizione e restrizione degli accessi, esercitazioni e addestramenti, pre arrival information di security, Declaration of Security, azioni di sicurezza nell'attraversamento dei canali o stretti.

- Sistemi di allarme della nave nei casi di attacco, procedure di attivazione, responsabilità.

- Controllo pratico degli ambienti nave mediate visite a bordo.

2.3.1.2 2ª Fase (curata dal Ministero della Difesa – Marina Militare)

a. Aspetti generali/introduttivi
- conferenza introduttiva sulla pirateria e tipologia della minaccia;
- descrizione delle operazioni militari per il contrasto alla pirateria (NATO, UE e della Coalizione Internazionale);
- richiamo sulle principali leggi istitutive ed illustrazione del Decreto della Difesa relativo alla definizione dell'Area a Rischio Pirateria (Decreto del Ministero della difesa 1° settembre 2011);
- cenni sulla organizzazione operativa della Difesa e, in particolare, della Marina militare (M.M.), con riferimento alle attività di contrasto alla pirateria e con cenni sulle Unità Militari nazionali e straniere impiegate in tale attività.

b. Procedure di sicurezza a bordo della nave mercantile in caso di attacchi di pirati
- richiamo ed approfondimenti sulle Best Management Practices utilizzate dai mercantili nazionali per il contrasto della pirateria;
- richiamo ed illustrazione delle Circolari del Ministero dell'interno per l'impiego delle Guardie Giurate nel Servizio di protezione del naviglio mercantile nazionale;
- nozioni relative alle attività tipiche dell'ambiente marittimo (cenni sui principi di sopravvivenza in mare; cenni su procedure di sicurezza antincendio, falla, fumi; informazioni pratiche sulle modalità di imbarco e sbarco da unità mercantile, impiego mezzi di bordo; predisposizioni di barriere e cenni sull'impiego di armi non letali con riferimento alle BMP in vigore) con attività pratica.

c. Procedure di comunicazione e attività pratica
- procedure di comunicazione internazionali (alfabetico fonetico e terminologia di base anche con cenni sulla terminologia militare);
- richiamo sugli apparati e sistemi di comunicazione / allarmi presenti a bordo di navi mercantili; principi di usi ed elementi principali sulla risoluzione di elementari problemi tecnici;
- cenni sulla sicurezza delle informazioni/intercettazioni, sistemi di autenticazione e semplici esempi di parole in codice;
- addestramento pratico alle comunicazioni (via radio, via *e.mail*, via chat etc);
- specificità delle comunicazione nell'area di Operazione e Enti/Organizzazioni interessati (comprese le Unità militari, il Comando in Capo della Squadra Navale – CINCNAV – e la Centrale Operativa della M.M.; sistemi tipici dell'Area di Operazione quali il Sistema Mercury, la rete MSCHOA e Comandi Operativi internazionali quali EUNAVFOR ATALANTA etc.).

d. Esperienze operative
- cenni sulle principali tattiche e tecniche adottate dai "pirati";
- cenni sulle esperienze tecnico – operative dei Nuclei Militari di Protezione della M.M.

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

3. SICUREZZA DEI TRASPORTI FERROVIARI E TERRESTRI:

3.1 Programma di formazione del direttore tecnico dei servizi in ambito ferroviario

La formazione di tale personale, oltre alla conoscenza delle materie indicate nei programmi comuni, deve contemplare i seguenti argomenti:

- la rete ferroviaria italiana e l'organizzazione delle imprese ferroviarie e delle società di gestione dell'infrastruttura ferroviaria;
- nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto (D.P.R. 753/80);
- Ruolo, compiti e funzioni della Polizia Ferroviaria;
- il piano di sicurezza della stazione ferroviaria (in cui si opera);
- i controlli di sicurezza in ambito ferroviario (a terra e a bordo treno): organizzazione e gestione;
- Tecniche e procedure operative;
- Ruoli e compiti delle guardie particolari giurate e rapporti con il personale ferroviario deputato alla sicurezza;
- la comunicazione in ambito ferroviario: Rapporti con l'autorità di polizia e con il personale ferroviario;
- gestione delle informazioni nei casi di allarme e di emergenza.

3.2 Programma di formazione degli addetti ai servizi in ambito ferroviario

- Ruolo, compiti, attribuzioni e limiti dell'addetto ai servizi di controllo e di sicurezza.
- Ruolo, compiti e funzioni della Polizia Ferroviaria.
- Cenni sul D.M. 1920 con approfondimento delle modalità di espletamento dei servizi/controlli di sicurezza.
- D.P.R 753/80 ed i relativi profili di sicurezza.
- La comunicazione in ambito ferroviario: rapporti con l'autorità di polizia e con il personale ferroviario.
- Conoscenza dell'ambiente ferroviario ed individuazione delle possibili fonti di rischio per la sicurezza, con particolare riferimento a: utenza – infrastruttura – materiale rotabile.
- Circolazione dei treni, composizione convogli e cenni sul ruolo dei vari attori presenti sullo scenario ferroviario.
- Il piano di sicurezza della stazione ferroviaria (in cui si opera).
- Procedure operative (a terra e a bordo treno) in caso di rilevazione di oggetti sospetti, proibiti o pericolosi: individuazione di oggetti sospetti e di merci pericolose e relativa identificazione. Individuazione degli ordigni esplosivi e degli ordigni incendiari e loro identificazione. Modalità di occultamento delle armi e dei congegni esplosivi all'interno dei bagagli e sulle persone. Il controllo dei bagagli, accettazione e custodia.
- I reati maggiormente diffusi in ambito ferroviario.

3.3 Programma comune di formazione per i servizi nell'ambito dei trasporti terrestri in concessione

- Cenni sulla disciplina amministrativa del trasporto collettivo di persone con autobus, in relazione all'ambito territoriale nel quale si sviluppa il servizio (nazionale, UE ed extra-UE) e alle tipologie di servizi per conto terzi (di linea e noleggio con conducente per l'ambito nazionale, regolari, regolari specializzati ed occasionali per l'ambito internazionale).
- Tecniche di controllo di un veicolo, con particolare riferimento all'autobus e conoscenza approfondita dei suoi elementi identificativi (numero di telaio, targa) e dei documenti di circolazione ed immatricolazione dello stesso.
- Requisiti e documenti per la guida di un veicolo, con particolare riferimento alla qualificazione professionale del conducente di autobus.
- Conoscenza dei soggetti cui spetta l'espletamento dei servizi di polizia stradale e delle relative funzioni.
- Cenni sui principali dispositivi di sicurezza degli autobus (cinture di sicurezza, sistemi di ritenuta per bambini, cassette di p.s., estintori, porte di sicurezza, ecc.).
- Cenni sulle disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e sui relativi apparecchi di controllo (Reg. CEE n. 3821/85 e CE n.561/2006) nonché sull'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto (D.L.vo n. 234/2007).
- Cenni sull'organizzazione della circolazione, della segnaletica stradale e sulla classificazione dei veicoli.
- Cenni sulle principali norme di comportamento del C.d.S., con particolare riferimento alla guida di un autobus.
- Cenni sul sistema viario nazionale, sui principali centri di coordinamento in materia di viabilità e delle relative funzioni.

3.4 Programma di formazione del direttore tecnico dei servizi nell'ambito dei trasporti terrestri in concessione

La formazione del direttore tecnico, oltre alla conoscenza delle materie indicate nel programma comune e nel programma di formazione degli addetti ai servizi di sicurezza sussidiaria, deve contemplare i seguenti argomenti:

- conoscenza dell'organizzazione dei servizi pubblici di trasporto stradale di interesse nazionale e della ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni;
- conoscenza delle sanzioni previste dalla disciplina generale sul trasporto di linea di persone;
- conoscenza delle finalità della Carta dei servizi pubblici del settore trasporti (c.d. Carta della mobilità – DPCM 30.12.1998);
- limiti e procedure di ispezione di un veicolo;
- modalità di funzionamento delle diverse tipologie di apparecchiature impiegate nei controlli di sicurezza;
- gestione delle informazioni nei casi di allarme e di emergenza;
- casistica dei principali comportamenti che pongono a rischio la sicurezza dei trasporti terrestri;

- procedure per la gestione di casi di allarme bomba a bordo di autobus, nelle aree di transito e sosta dello stesso, nonché di ogni altra procedura e piani di emergenza;
- tecniche comportamentali nei confronti dei passeggeri sottoposti a controlli di sicurezza;
- tecniche di controllo manuale dei bagagli.

3.5 Programma di formazione degli addetti ai servizi nell'ambito dei trasporti terrestri in concessione

La formazione di tale personale, oltre alla conoscenza nel dettaglio delle materie indicate nel programma comune, deve contemplare i seguenti argomenti:

- conoscenza teorica del funzionamento, nonché conoscenza pratica delle apparecchiature di controllo a cui sono adibiti: metal detector (ad arco e manuali),apparecchiature RX, EDS, PEDS, e EDDS, rilevatori di tracce di esplosivi e camere di simulazione;
- conoscenza ed impiego dello strumento dei test standard per verificare il funzionamento delle apparecchiature di controllo;
- conoscenza delle tecniche di lettura dell'immagine sugli schermi, relative alle armi, agli esplosivi ed altri articoli pericolosi, in base alla forma, colore, posizione, eccetera;
- tecniche di individuazione di oggetti sospetti e di merci pericolose;
- tecniche di individuazione degli ordigni esplosivi e degli ordigni incendiari;
- tecniche ricorrenti di occultamento delle armi e dei congegni esplosivi all'interno dei bagagli e sulle persone e all'interno dei veicoli;
- parametri decisionali, procedure operative e azioni da intraprendere in caso di sospetti di occultamento o di rilevazione di oggetti sospetti, proibiti o pericolosi addosso alle persone ovvero nei bagagli o all'interno dei veicoli;
- compilazione dei rapporti in caso di rinvenimento di oggetti sospetti, proibiti o pericolosi;
- circostanze per le quali un bagaglio, un pacco merce o una confezione alimentare devono essere sottoposti a ispezione manuale;
- identificazione di segni rilevatori che un bagaglio o i colli o una spedizione o una confezione alimentare siano stati manipolati per l'occultamento di articoli pericolosi o proibiti;
- definizione di articolo proibito,
- identificazione dei vari tipi di armi da fuoco, delle sue componenti e dei vari tipi di munizioni;
- identificazione delle caratteristiche dei vari tipi di esplosivi, di materiale incendiario e di detonatori;
- identificazione di vari tipi di merci pericolose;
- tecniche per il controllo manuale dei bagagli;
- differenze tecnico/giuridiche tra controllo manuale (*handsearch*) effettuato sulla persona e perquisizione di polizia giudiziaria.

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

4. DURATA DEI CORSI DI FORMAZIONE

I corsi di formazione devono essere organizzati secondo moduli articolati in considerazione delle specifiche materie e devono essere svolti in maniera da contribuire a creare un'elevata sensibilità in materia di sicurezza.

Alla fine di ogni modulo, il personale deve essere sottoposto ad una prova per verificare il grado di conoscenza acquisito relativamente agli argomenti trattati.

Alla fine del corso deve essere rilasciato un attestato dell'avvenuta formazione, indispensabile per l'ammissione all'esame per la certificazione di addetto o di direttore tecnico.

Il corso di formazione del direttore tecnico deve avere una durata minima di 40 ore.

Il programma di formazione degli addetti deve essere svolto secondo moduli per una durata complessiva di almeno 40 ore di cui almeno 16 devono essere dedicate alla formazione su apparecchiature RX, EDS, PEDS e EDDS ed altre 4 ore all'utilizzo dei rilevatori di metallo a portale e portatili, dei rilevatori di tracce di esplosivi.

Per gli addetti esclusivamente alla tutela dei beni, ex comma 1 dell'art. 2 del D.M. 154/2009, il programma di formazione deve essere svolto secondo moduli per una durata complessiva di almeno 24 ore di cui almeno 12 devono essere dedicate alla formazione su apparecchiature RX, EDS, PEDS e EDDS e dei rilevatori di tracce di esplosivi.

Per l'utilizzo delle apparecchiature è consentita la formazione mediante computer *(Computer Based Training)* che però non sostituisce l'addestramento pratico.

Il personale deve essere sottoposto a prove pratiche di riconoscimento di armi da fuoco e parti di esse, esplosivi, materiale infiammabile e merci pericolose.

La formazione pratica sulle apparecchiature deve avvenire con bagagli in cui siano stati introdotti, oltre i normali articoli da viaggio, anche delle armi da fuoco o parti di esse, esplosivi e articoli e merci pericolose e su persone con indosso coltelli, armi giocattolo ed altri oggetti pericolosi *(non richiesto per gli addetti alla sola tutela dei beni ex comma 1 dell'art. 2 del D.M. 154/2009).*

È comunque ammesso l'utilizzo di riproduzioni di armi e materiali che abbiano caratteristiche di reazione, all'esame tramite apparati, analoghe agli esplosivi.

Il personale deve essere in grado di effettuare i test prescritti dall'Allegato C al D.M. 29 gennaio 1999, n. 85 ed eventuali successive modifiche nonché dalle circolari applicative.

La formazione degli addetti ai servizi antipirateria, di cui al cap. 2, co. 2.3.1, è realizzata mediante un Corso suddiviso in due Fasi, avente la durata minima complessiva di 61 periodi, da 50 minuti, e non contempla l'addestramento pratico sulle apparecchiature radiogene, i rilevatori di metallo ed i rilevatori di tracce di esplosivi.

La 1ª **Fase**, si svolge a Genova presso il **Centro di Formazione "A. De Rubertis" del Ministero dei Trasporti – Comando Generale delle Capitanerie di Porto Guardia Costiera**, ha una durata complessiva pari a 4 giornate lavorative e si articola su attività teorica e pratica per complessivi 36 periodi, al termine dei quali i candidati vengono valutati mediante questionario a risposta multipla e, in caso di esito positivo, accedono alla 2ª Fase del percorso formativo.

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

La 2ª **Fase** del corso, si svolge nella sede di Brindisi del **Ministero della difesa – Marina Militare Battaglione Scuole Caorle della Brigata Marina SAN MARCO**; essa ha una durata complessiva di 3 giornate lavorative e si articola su attività teorica e pratica per complessivi 25 periodi. Al termine del Corso viene somministrato un test multidisciplinare e viene rilasciato l'"*Attestato di frequenza Corso*".

Restano salve le attività di esercitazione connesse al rilascio ed al rinnovo del porto d'armi, previste dalla normativa vigente.

5. AGGIORNAMENTO PERIODICO

I soggetti autorizzati allo svolgimento dei servizi di sicurezza sussidiaria devono provvedere ad organizzare corsi di aggiornamento professionale con cadenza biennale, della durata di 8 ore, e, comunque, nel caso in cui vengano introdotte e utilizzate strumentazioni innovative sotto il profilo tecnologico, ovvero implementazioni e/o innovazioni della strumentazione in uso, o innovazioni normative e legislative di particolare rilievo per l'attività degli Istituti e delle guardie giurate.

Con specifico riferimento alla formazione degli addetti ai servizi antipirateria eventuali aggiornamenti sugli argomenti trattati dal Corso, svolti a cura della Marina militare, sono inseriti nei previsti corsi di aggiornamento professionale mediante la partecipazione di personale docente/istruttore della Marina militare e della Guardia Costiera.

Il programma di formazione per l'aggiornamento periodico oltre a fornire un riepilogo sui programmi generali, dovrà contemplare almeno i seguenti elementi:

- aggiornamenti normativi;
- nuove tecniche di occultamento di articoli proibiti;
- nuove tecniche di costituzione degli IED;
- aggiornamento sulle Operazioni di contrasto alla pirateria (se necessario).

Dell'avvenuto aggiornamento, per il quale deve essere prevista una verifica finale sull'apprendimento, deve essere data evidenza con apposito attestato.

5.1 Corsi di formazione integrativa

Tali corsi sono previsti in caso di mancato superamento dell'esame di certificazione:

- in caso di esame con esito negativo nella **prova orale**, l'interessato dovrà frequentare un ulteriore modulo formativo della durata di 12 ore sulle materie teoriche con attestazione finale dell'idoneità del candidato ad essere sottoposto a nuovo esame;
- in caso di mancato superamento della **prova pratica**, l'interessato dovrà sostenere un ulteriore modulo formativo sull'utilizzo delle apparecchiature, per una durata totale di 8 ore, con attestazione finale dell'idoneità del candidato ad essere sottoposto a nuovo esame.